

REGOLAMENTO (CE) N. 906/94 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 1994****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1994 per alcune carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾,

considerando che il volume degli importi fissi è quello indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90; che il regolamento (CE) n. 3668/93 del Consiglio ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il regolamento (CE) n. 3673/93 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994;considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 581/92⁽⁵⁾, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra si riferiscono a quantitativi globali supe-

riori ai quantitativi disponibili ai sensi del regolamento (CE) n. 3673/93 che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 3668/93 per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1994 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 16,0051 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 33,4461 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 28.